

LA PRIMA MEDIAZIONE COSTA 200 EURO

Dalle successioni agli affitti: ecco come funzionerà il processo veloce

Perché sì

«Non è più automatica, centrale il ruolo degli avvocati»

Il fronte dell'avvocatura non è più compatto. La prima versione della mediazione civile aveva trovato tutti concordi nel respingerla, stavolta lo schieramento del no si è un po' incrinato. Perché questa nuova mediazione non ha più l'obbligatorietà automatica, perché le cause derivanti da incidenti stradali (fondamentali per i fatturati di molti avvocati) sono rimaste escluse e poi perché (di fatto) è diventata obbligatoria la presenza degli avvocati durante la fase di conciliazione. «Il ministro Cancellieri ha ideato una soluzione destinata a influenzare gli altri Paesi europei, dove la mediazione non ha dato frutti, e già si guardava con interesse alle centinaia di migliaia di procedure avviate in Italia — sostiene Giuseppe De Palo, presidente della società di mediazione ADR Center —. La formula dell'incontro informativo obbligatorio, che mette al riparo la mediazione da problemi di costituzionalità, ed anzi esalta il principio fondamentale dell'accesso alla giustizia, diventerà un modello per il legislatore europeo». Un parere positivo nei confronti della conciliazione arriva anche da parte dell'Associazione degli studi legali associati: «Si tratta di uno strumento che in certe controversie è più flessibile e vantaggioso — afferma Giovanni Lega, presidente dell'Asla — nell'ambito dei contratti di natura societaria, per esempio, si discute di temi di carattere commerciale che devono tener conto di elementi che solo la mediazione può garantire. Gli avvocati italiani invece per cultura sono quasi sempre dei litigatori e mediare è geneticamente estraneo alla loro formazione. Per questo hanno boicottato la mediazione sin dalla sua prima versione e continueranno a farlo». Come se fosse impossibile mediare sulla mediazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La seconda volta della mediazione. Il governo Letta ha inserito anche l'emergenza Giustizia nel suo decreto e il rimedio migliore è sembrato il ripristino di quella formula che aveva scatenato le ire del mondo dell'avvocatura italiana. Voluta dall'allora ministro della Giustizia Angelino Alfano, era stata pensata per ridurre i tempi biblici della macchina giudiziaria italiana. A porre fine allo scontro è stata la Consulta che ne ha dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega: in parole povere a essere considerata illegittima era l'obbligatorietà. Adesso lo strumento

torna con procedure diverse. Particolarmente importante la questione dei costi: una delle obiezioni principali riguardava il pagamento dei mediatori anche quando la trattativa naufragava. Stavolta il decreto dispone che durante la prima udienza si paga da zero a un massimo 200 euro. Se le due parti decidono di andare fino in fondo i compensi si adattano al valore della controversia: per cause che trattano cifre fino a 25 mila euro il compenso per il mediatore tocca un massimo di 55 euro. Se la controversia vale fino a 50 mila euro la quota da pagare sale a 215 euro e così pro-


gressivamente fino ai «pesi massimi»: se in ballo ci sono valori fino a 5 milioni la parcella sarà di 2.400 euro, oltre 5 milioni si arriva a 4.400 euro. In caso di successo l'indennità viene aumentata del 25% e del 20%, in caso di particolare complessità. Infine entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta fino a 500 euro in caso di successo della trattativa. Alla fine, comunque, la negoziazione più complessa resta quella tra chi è a favore e chi resta contrario alla mediazione.

a cura di **Isidoro Trovato**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durata dei processi civili

(in giorni)



Tempi brevi

Il limite massimo dei 30 giorni per una decisione

La prima guerra è stata contro l'obbligatorietà. Stavolta la mediazione delle liti, riformata dal decreto del Fare, non è più obbligatoria. Per avviare una causa civile, in determinate materie è sì di nuovo necessario invitare prima l'avversario a tentare di risolvere la lite presso un organismo di mediazione; ora, però, al primo incontro con il mediatore le parti sono libere di decidere se procedere o meno. In caso positivo, la mediazione prosegue immediatamente, o se ne programma il calendario. In caso contrario, il mediatore attesta che il tentativo è fallito. Le parti possono così rivolgersi al giudice, pagando al mediatore una cifra onnicomprensiva che va da zero a un massimo di 200 euro, a seconda del valore della lite. Il decreto, infatti, fissa un compenso massimo per il mediatore, quando la procedura termina anticipatamente, ma nessun minimo. Per incentivare le parti a venire, gli organismi potrebbero quindi prevedere la gratuità del primo incontro. Questa facile «via d'uscita» dalla mediazione è una grande novità: taglia i costi (in precedenza, chi si presentava doveva comunque pagare il compenso integrale al mediatore, anche se la mediazione finiva subito), ma anche i tempi (30 giorni massimo, rispetto ai 120 giorni di prima). Per compensare il venire meno dell'obbligo di

tentare una mediazione completa, e facilitare la risoluzione stragiudiziale delle liti pendenti, il legislatore potenzia allora il ruolo del giudice: oltre a invitare le parti a tentare la mediazione, ora potrà anche ordinare che lo facciano, e se si rifiutano, la causa non può procedere. Portare le parti in mediazione, prima dell'inizio di una causa, o a causa pendente, è solo un lato della medaglia, per ridurre il contenzioso. Torna allora una vecchia conoscenza, la proposta del mediatore: le parti pensino bene prima di rifiutarla, perché se la mediazione fallisce il giudice potrà condannare alle spese la parte che l'abbia respinta, nella causa civile che seguirà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli sportelli

Dalle Camere di Commercio agli Ordini professionali, ecco a chi rivolgersi

Il nuovo modello di mediazione proposto dal Governo si applicherà a tutte le controversie vertenti su diritti disponibili. Per le cause pendenti, in qualunque fase e grado, chiunque potrà avviare una mediazione, a meno che a ordinarli di farlo non sia ora il giudice. Stessa libertà di avviare la mediazione per tutte le cause nuove, salvo che non si tratti di una di quelle per le quali è ora necessario avviare prima un incontro informativo presso un organismo di mediazione. Chi si rivolga al giudi-

ce saltando questo passaggio troverà la porta chiusa, e chi non aderirà all'incontro, senza giustificato motivo, pagherà una sanzione alla Stato. Questo l'elenco delle materie per le quali si può andare dal giudice solo dopo aver partecipato all'incontro informativo

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

La grande novità è l'esclusione da questo elenco delle controversie derivanti da incidenti stradali o natanti. L'istanza di mediazione può essere presentata solo presso gli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal ministero della Giustizia. La procedura può essere svolta solo da mediatori iscritti agli organismi, in regola con i requisiti formativi base e l'aggiornamento biennale obbligatorio. Gli organismi di mediazione sono divisi in tre grandi gruppi: quelli costituiti dalle Camere di Commercio, quelli degli Ordini degli avvocati e degli altri Ordini, e quelli privati. A seguito della sentenza della Consulta molti organismi hanno chiuso i battenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché

Alpa: resta una p incos

A guidare della volta motivazio gli avvocata vita l'obbl ritengono anche alla della Cons Consiglio Guido Alpa lettera al r Cancellier sconcerto della obbl mediazion che «l'iscr avvocati n mediatori problema tornano a ministro C per il 3 lug dell'avvoc sul tema a accordo. U remota da presidente nazionale «Nessun a questioni tutte nuov sostiene d dalla man di profess delle Cam private (p con il sile. Nessuna a validità d da parte d dell'avvoc ha dato ri insignific Marino, p che un m come ann ministri a nella sua ne ha inte alcune de anche cor mediocri cittadini i una parte conclusio rifare! Alt scapito d